

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4291 del 27/08/2021
Oggetto	Regolamento (CE) n. 1013/2006 e s.m.i.. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a smaltimento in Austria. Ditta TRS Ecologia S.r.l.. Notifica IT 026781.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4423 del 27/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventisette AGOSTO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

Oggetto: Regolamento (CE) n. 1013/2006 e s.m.i.. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a smaltimento in Austria. Ditta TRS Ecologia S.r.l.. Notifica IT 026781.

Notifica: IT 026781
Notificatore: TRS Ecologia S.r.l., via I° Maggio 34, 29012 Caorso (Italia)
Produttore: TRS Ecologia S.r.l., via I° Maggio 34, 29012 Caorso (Italia)
Destinatario/impianto: Wien Energie Simmeringer Haide, 11, Haidequerstrasse 6, 1110 WIEN (Austria)

I. Decisione

1) la notifica IT 026781 per il trasporto dei seguenti rifiuti:

- codici CER/EER:	191211*
- codici Y:	Y18
- quantità totale:	500 t.
- numero di spedizioni:	25
- operazione di trattamento	D10
- destinazione	Wien Energie Simmeringer Haide, 11, Haidequerstrasse 6, 1110 WIEN (Austria)

2) la presente Decisione è valida dal 01/09/2021 al **31/08/2022** (vedi anche il consenso dell'autorità di destinazione Bundesministerium für Klimaschutz Umwelt Energie Mobilität Innovation und Technologie del 16/08/2021 Rif. 2021-0.405.728);

3) la presente Decisione non è trasferibile;

4) la presente Decisione è valida in combinazione con le Decisioni espresse da tutte le Autorità competenti interessate nella procedura di notifica in oggetto;

5) le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dalle altre Autorità competenti interessate possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;

6) la notifica e i documenti allegati ad essa sono da considerare parte integrante nella presente Decisione;

7) la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione e dell'accettazione della garanzia finanziaria da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Tale garanzia dovrà essere prestata in conformità al D.M. 370/98 e all'art. 6 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., fermo restando la possibilità di procedere anche per tranches successive, in conformità all'art. 6, comma 8, del Reg. (CE) n. 1013/2006;

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m.i., sono indicate le seguenti condizioni:

1) nell'ambito della presente procedura di notifica generale i rifiuti classificati con codici CER/EER 191211* saranno generati in territorio italiano e provenienti dall'impianto della ditta TRS Ecologia S.r.l., via I° Maggio 34, 29012 Caorso (Italia);

2) dovrà essere trasmessa a tutte le Autorità competenti interessate copia dell'atto di quietanza relativa al pagamento della rata del premio annuale previsto nell'ambito della polizza di Responsabilità Civile in possesso della Società TRS Ecologia S.r.l. in qualità di notificatore, ricadente nel periodo di validità dell'autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui alla presente procedura di notifica generale;

3) i rifiuti possono essere trasportati esclusivamente dalle società autotrasportatrici indicate nella documentazione allegata alla notifica IT 026781 di cui alla nota del 28/05/2021 (assunta al prot. Arpae n. 84867 in data 28/05/2021) e da altre eventuali successive integrazioni/modifiche che potranno essere

assentite, a seguito di verifica, tramite lettera del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza. Si ricorda che le società autotrasportatrici operanti in territorio italiano dovranno essere in possesso di regolare iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- 4) conformemente a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti di Spedizione, di Destinazione e di Transito:
 - i documenti di movimento (di cui all'Allegato IB del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.) compilati alle caselle 18. e 19. dall'impianto di destino presso cui verrà svolta l'operazione di smaltimento;
 - i certificati rilasciati dal suddetto impianto di destino, presso cui verranno effettuate le successive operazioni di smaltimento finale, attestanti l'avvenuto completamento di tali operazioni effettuate sui suddetti rifiuti;
- 5) il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9. del documento di notifica e del documento di movimento;
- 6) il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente negli imballaggi e secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto;
- 7) il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve avere competenze specifiche per la gestione dei rifiuti e degli incidenti che da esso possono derivare. In caso di incidenti o di pericolo, il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le Autorità amministrative interessate;
- 8) i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto di recupero indicato nella notifica, senza altri passaggi da centri di stoccaggio intermedi;
- 9) preso atto che, in base a quanto riportato nell'Allegato "VI" al dossier di notifica in esame, trasmesso con nota del 28/05/2021 (assunta al prot. Arpae n. 84867 in data 28/05/2021), l'itinerario è costituito dal percorso denominato "Strada/Strasse - km. 833" e da altre eventuali successive integrazioni/modifiche che potranno essere assentite, a seguito di verifica, tramite lettera del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza. Gli itinerari allegati alla notifica non possono essere modificati, fatto salvo quanto indicato nel Paragrafo III successivo;
- 10) durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle diverse Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità;

III. Avvertimenti

- 1) la presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione finale;
- 2) ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario riportato nella documentazione allegata alla notifica, il notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
- 3) qualora prima dell'inizio della spedizione sia necessario ricorrere a itinerari differenti da quelli riportati nella documentazione allegata alla notifica, che implicino il ricorso ad Autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica autorizzata, tale notifica non potrà essere utilizzata e se ne dovrà presentare una nuova;
- 4) ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione,

se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non ne richiedano una nuova;

- 5) i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n. 669/08, che integra l'Allegato IC al suddetto Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
- 6) ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
- 7) ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto deve dare conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento degli stessi e, ai sensi dell'art. 16 paragrafo 1, lettera e) del medesimo Regolamento, deve certificare quanto prima, e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di smaltimento non intermedio e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto smaltimento non intermedio dei rifiuti;
- 8) ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
 - il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o lo smaltimento non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente;
 - il destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti qualora sia responsabile di una spedizione illegale;
- 9) la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatti salvi tutte le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile (Terzi e Auto, etc.), i quali, pertanto, non sono oggetto della presente autorizzazione;
- 10) la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
- 11) la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m.i..

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m.i., tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica generale sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento;

Dalla valutazione della documentazione trasmessa non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m.i.. ed alle motivazioni espresse dal notificatore;

La società TRS Ecologia S.r.l. è in possesso di valida autorizzazione per la detenzione dei rifiuti in oggetto;

L'impianto di destinazione è in possesso di autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti in oggetto;

Verificato che società TRS Ecologia S.r.l. risulta iscritta in data 22/06/2020 al n. 28735 nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. "White List"),

previsto dalla Legge 06/11/2012, n. 190, tenuto dalla Prefettura di Piacenza e pubblicato nel relativo sito istituzionale. In relazione a quanto precede si è preso atto che è stata inviata alla Prefettura, da parte della Ditta, istanza in data 16/06/2021 per il rinnovo della predetta iscrizione;

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto (attività "12.7.2.6" del Tariffario delle prestazioni di Arpae), si ritiene valido il versamento di importo parziale pari a € 129,11 effettuato dalla società TRS Ecologia srl;

Dato atto che la responsabile del procedimento Claudia Salati e la sottoscritta Anna Callegari, in riferimento al procedimento relativo al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n.ri 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Anna Callegari responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

FIRMATA DIGITALMENTE DALLA
DIRIGENTE DEL SERVIZIO ARPAE SAC
(Dr.ssa Anna Callegari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.